

ESCLUSIVISA

DS6901 L'agenzia delle entrate costretta a ricalcolare i costi del ravvedimento, presenti nelle schede informative di una settimana fa

Mandolesi a pag. 31

È l'effetto della norma del dl 155/2024 sulle cause di esclusione del periodo Covid

Scudo fiscale, tutto da rifare

I fogli informativi dell'Agenzia dovranno essere ricalcolati

DI GIULIANO MANDOLESI

Scudo fiscale, è tutto da rifare: l'agenzia delle entrate costretta a ricalcolare i costi del ravvedimento, presenti nelle schede informative recapitate meno di una settimana fa, il 14 ottobre 2024, nei cassetti fiscali dei possibili aderenti, cioè per quei contribuenti con cause di esclusione Isa nel quinquennio 2018-2022. La modifica è stata introdotta dal decreto legge fiscale, il dl n. 155/2024 pubblicato sulla G.U. di sabato, 18 ottobre 2024.

Gli studi professionali obbligati invece a convocare nuovamente i clienti per ridefinire i costi e l'ambito di applicazione dello scudo.

Queste sono le conseguenze delle modifiche apportate dal decreto legge 155/2024 pubblicato lo scorso 19/10/2024 in Gazzetta Ufficiale all'articolo 2-quater del dl 113/2024 (il c.d. decreto omnibus che ha introdotto e disciplina lo scudo fiscale) e che hanno in maniera rilevante rimescolato non solo la partita dello scudo ma anche quella del concordato preventivo biennale essendo i due istituti collegati.

Valutazioni tutte da rifare per scudo e concordato.

Con il citato articolo 7 del dl 155/2024 il legislatore ha allargato il raggio d'azione dello scudo fiscale permettendo, unicamente a coloro che sottoscrivono il Cpb (con ricavi e compensi sotto i 5.164.569 eu-

ro e che non hanno determinato il reddito forfettariamente), di mettere sotto protezione anche le annualità nel quinquennio 2018-2022 in cui viene rilevata una causa di esclusione Isa per covid e per periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Va ricordato che l'agenzia delle entrate lo scorso 14 ottobre aveva messo a disposizione nel cassetto fiscale dei contribuenti una specifica comunicazione corredata di foglio di calcolo excel, con la determinazione e l'ammontare delle imposte dovute per l'adesione allo scudo fiscale.

Escludendo la normativa previgente le annualità "senza Isa" dalla possibilità di essere scudate, i calcoli dell'agenzia delle entrate espongono unicamente i periodi d'imposta per i quali la protezione era attivabile.

In conseguenza della modifica normativa i calcoli predisposti risultano ora obsoleti e l'agenzia delle entrate rimetterà a disposizione unicamente per i contribuenti con esclusioni Isa nel quinquennio 2018-2022 quelli aggiornati e comprensivi delle annualità prive di Isa.

La novità normativa inevitabilmente si ripercuote, per i soggetti con le citate cause di esclusione Isa nel quinquennio, anche sulla scelta di aderire al concordato preventivo biennale potendo "proteggere" più annualità in caso di adesione. I tempi però stringono con il 31 ottobre 2024, il termine per sottoscrivere il con-

cordato preventivo biennale, ormai alle porte e gli studi professionali in tilt per la gestione dei due istituti collegati oltre alle scadenze ordinarie come l'invio della dichiarazione dei redditi, le certificazioni uniche degli autonomi ed i 770.

Da valutare costi e nuove cause di decadenza. Per ottenere le "coperture" dello scudo ovvero le rettifiche ex articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il legislatore, per le annualità con cause di esclusione Isa rilevate, ha previsto due nuove imposte sostitutive ed una nuova base di calcolo dell'imponibile.

Le sostitutive sono del 12,5% per i redditi e del 3,9% per l'irap con una riduzione dell'imposta calcolata del 30%.

La base su cui gravano le sostitutive invece è determinata maggiorando del 25% il reddito imponibile per le imposte sui redditi ed il valore della produzione per l'irap.



L'ampliamento del raggio d'azione dello scudo porta con se anche una nuova causa di decadenza e che si manifesta qualora nel quinquennio vi sia una causa di esclusione indicata ma effettivamente non spettante.

— © Riproduzione riservata — ■

